



Procedure SA 8000:2014

Procedure del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale

	Data	Firma
Verifica - RSGRS	29.03.2021	Ivan Longano
Approvazione - Direzione Generale	29.03.2021	Maurizio d'Angelo

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
0	29.03.2021	Prima emissione	Longano

1. SCOPO

La presente procedura definisce le modalità adottate per gestire le azioni di rimedio in caso venga utilizzato lavoro infantile in azienda o ad opera di fornitori o subfornitori.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutta l'organizzazione

3. DEFINIZIONI

Bambino: è il minore di età inferiore ai 16 anni o ancora soggetto all'obbligo scolastico. (Legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33)

Lavoro infantile:
lavoro prestato da un bambino (norma SA8000)

Giovane lavoratore:
è il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, che non è più soggetto all'obbligo scolastico. (Legge 977/1967, così modificata dal D.Lgs 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33)

RSGRS Responsabile del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale

SPT Social Performance Team

CCNL Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

4. RIFERIMENTI

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990)

- Convenzione ILO 138: Età minima di ammissione al lavoro
- Raccomandazione ILO 146: Età minima di ammissione al lavoro – Strumento applicativo della Commissione 138
- Convenzione ILO 182: Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile
- Raccomandazione ILO 190: Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile – Strumento applicativo della Convenzione ILO 182
- Convenzione sui diritti dell'Infanzia Protezione dell'Infanzia

Riferimenti nazionali e internazionali

- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"
- Legge 10 aprile 1981, n. 157/81 "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro". In particolare: Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali)
- Legge 27 maggio 1991, n. 176/91 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989". In particolare: Art. 28: Diritto all'educazione; Art. 32: Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive.

- Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- Legge 25 maggio 2000, n. 148 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999"
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53"
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)". In particolare: Istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni (da 6 a 16 anni) con conseguente aumento da 15 a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro (escluso il settore dello spettacolo e dello sport)
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- SA8000:2014 "Social Accountability". In particolare Parte IV, Clausola 1: Lavoro minorile

5. AUTORITA' E RESPONSABILITA'

RSGRS è responsabile dell'attuazione di questa procedura.

RSGRS è autorizzato a fornire le risorse necessarie ad applicare i rimedi all'utilizzo dei bambini lavoratori.

6. MODALITÀ OPERATIVE

La Direzione si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere tutte le azioni finalizzate allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani sul lavoro.

In particolare, si impegna a:

- assumere solo persone che abbiano compiuto i 18 anni d'età
- rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda
- rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori
- attivare forme di collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari, per favorire percorsi formativi (stage in azienda) finalizzati a facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
- promuovere forme di collaborazione con Organismi Non Governativi (ONG) per il sostegno delle politiche a tutela dei minori

In fase di selezione del nuovo candidato/a, il Responsabile Amministrativo e del Personale verifica la sussistenza del compimento del 18 anni d'età quale requisito obbligatorio e imprescindibile per l'eventuale futura assunzione.

Successivamente alla selezione, in fase di assunzione il Responsabile Amministrativo e del Personale si accerta della veridicità dei dati anagrafici, richiedendo copia dei documenti d'identità, del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini non appartenenti alla Comunità Economica Europea) e di quelli richiesti dal CCNL.

7. AZIONI DI RIMEDIO

Qualora, a seguito di verifiche ispettive, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale dell'azienda venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile presso l'azienda o ad opera di fornitori o subfornitori, ne dà immediata comunicazione al SPT. Il RSGRS

- procede a darne immediata comunicazione alla Direzione
- apre una N.C. secondo quanto indicato nella relativa procedura ed in particolare registra la stessa nel modello "Monitoraggio non conformità, azioni correttive ed azioni preventive" del Sistema di Gestione della Qualità di INFRAM
- compila e tiene aggiornato durante la risoluzione dell'evento il MOD-01.01 "Registro del lavoro infantile"

La Direzione in collaborazione con il SPT, si impegna a mettere in atto una serie di azioni di rimedio volte a tutelare il minore e la sua famiglia.

Anche eventualmente in collaborazione l'Associazione Telefono Azzurro o altra associazione specializzata nella gestione dei maltrattamenti ai minori, ricevuta la segnalazione di ritrovamento di minore al lavoro, il Rappresentante della Direzione per la SA 8000 contatta immediatamente il numero 114 "Emergenza Infanzia", Servizio del Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri in modo da consentire una prima valutazione al telefono circa la gravità della segnalazione di lavoro minorile.

Se si tratta di sfruttamento del lavoro minorile, si procede, su indicazione degli operatori dell'Emergenza Infanzia, ad attivare le Forze dell'Ordine competenti territorialmente mettendosi a completa disposizione per la risoluzione della situazione e seguendo puntualmente quanto da loro indicato.

Ove lo sfruttamento del minore sia avvenuto all'interno dell'azienda, si attivano anche i Servizi Sociali e le Agenzie Territoriali apposite, per mettere a punto un percorso personalizzato di recupero fattivo ed effettivo del minore che dovrà favorire in particolare:

- una forma di sostentamento al minore e alla sua famiglia per il mancato lavoro fornendo un reddito alternativo al nucleo familiare
- garantire che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria, contribuendo al pagamento delle tasse scolastiche, libri, trasporto per la scuola
- cercare di inserire nel proprio organico, o in alternativa sostenere nell'attività di ricerca di un'occupazione, un familiare del minore.

La Direzione si impegna ad individuare le modalità e reperire le risorse per la realizzazione del progetto di rimedio.

Qualora, a seguito di verifiche ispettive presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, il personale dell'azienda venga a conoscenza di impiego dei giovani lavoratori, RSGRS deve assicurarsi, tramite verifiche ispettive o altre modalità ritenute idonee, che i lavoratori suddetti:

- siano impiegati solo dopo aver effettuato le ore scolastiche previste, laddove siano soggetti ad istruzione obbligatoria
- che il lavoro venga svolto in pieno rispetto delle Leggi Italiane ed in particolare che
 - non svolgano lavori pesanti
 - lavorino in condizioni di sicurezza e non siano esposti a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo
 - non vengano a contatto con apparecchiature pericolose
 - non lavorino per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere
 - le ore di lavoro sommate alle ore di scuola ed a quelle di viaggio per la scuola ed il lavoro non superino le 10 ore.
 - non lavorino durante i turni notturni

Nel caso in cui il fornitore non sia disponibile alle verifiche e non fornisca adeguate assicurazioni in merito alla modalità di utilizzo dei minori, su indicazione della Direzione il Fornitore non verrà più utilizzato fino a quando non fornirà prova di conformità alla Legge italiana.

8. MODULISTICA APPLICABILE

Registro del lavoro infantile

Monitoraggio non conformità, azioni correttive ed azioni preventive